

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.83/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 23 gennaio 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorso trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL'11.11.2007 E L'OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI (Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio 2008).

La Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in sei giornate complessive le gare di Campionato per le quali vige l'obbligo di disputare le stesse con il Settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Conferma nel resto la decisione impugnata.

Ordina la restituzione della tassa.

2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell' 13.12.2007).

La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell' 13.12.2007).

La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

4. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LA CONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009. (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.2007)

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato.

5. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA CHE HA CONFERMATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del 20.12.2007)

La Corte di Giustizia Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Salvatore MEZZACAPO, Dott. Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI, Avv. Carmine VOLPE; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito al ricorso trattato, la decisione di cui si riporta il dispositivo:

6. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 6, C.G.S. (Com. Uff. 7/Cf del 1.09.2007).

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 24 gennaio 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)